ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI

Per la sig.ra **Gualandi Benedetta,** c.f. GLNBDT06D61A944X, meglio identificata nella procura in calce al ricorso, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 47 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria alle mail info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e agli indirizzi di posta elettronica certificata michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore,* **e nei confronti delle UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E POLITECNICO DELLE MARCHE**, in persona dei rispettivi legali, il **CINECA** e dei controinteressati in atti, anche atenei

per l'annullamento previa sospensione

- di tutti gli atti del procedimento di redazione dei quesiti a completamento e in particolare di tutti quelli all'esito dei quali la Commissione nazionale ha individuato l'esistenza di più risposte corrette rispetto a quelle inizialmente proposte e nella parte in cui le commissioni locali hanno individuato risposte corrette anche diverse rispetto a quelle proposte dalla Commissione nazionale;
- delle istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti "*F AQ Commissioni MED25*", destinate ai componenti delle Commissioni d'esame istituite presso ciascun Ateneo ai fini della correzione delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale n. 418/2025, pubblicate e rese accessibili mediante la piattaforma WebApp disponibile al sito web https://idp.mur.gov.it/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e1s2;

- del Decreto Ministeriale n. 418/2025 e in particolare del relativo allegato n. 2 nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi e degli altri correlati allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 419/2025 del 6 giugno 2025 con cui è stata istituita presso il Ministero dell'Università e della Ricerca la Commissione per la definizione delle prove di esame del semestre filtro incaricata della predisposizione delle domande oggetto delle prove di esame del semestre filtro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025;
- dei verbali di predisposizione delle domande multiple e delle domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali;
- delle domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali;
- dell'elenco delle domande a completamento degli esami di Chimica, Fisica e Biologia del primo e del secondo appello del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026;
- dell'elenco delle domande a risposta multipla degli esami di Chimica, Fisica e Biologia del primo e del secondo appello del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026;
- degli atti, criteri, modalità operative e determinazioni relative alla fase di correzione e valutazione delle prove del semestre filtro a.a. 2025/2026, emersi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo;
- degli elaborati delle prove di Chimica, Fisica e Biologia del I e del II appello somministrati a parte ricorrente durante lo svolgimento degli esami del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026;
- della griglia dei punteggi (ove esistenti) redatta dalla Commissione locale di Ateneo relativamente alle prove di Chimica, Fisica e Biologia del I e del II appello svolte da parte ricorrente;
- della griglia dei punteggi (ove esistenti) redatti dalla Commissione locale di Ateneo relativa alle prove svolte da parte ricorrente;

- dei verbali (ove esistenti) di correzione delle prove redatti dalla Commissione locale di Ateneo relativa alle prove svolte da parte ricorrente;
- delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale di correzione predisposta dal CINECA;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, nella parte in cui incide sulla valutazione delle prove sostenute dalla parte ricorrente;

In fatto ed in diritto

1. Come è noto a codesto On.le T.A.R., solo all'esito dei primi accoglimenti sul diniego di accesso il Ministero ha finalmente reso noto, per quanto qui interessa, l'elenco delle risposte valide ammesse per le domande a completamento (doc. 1). Dopo 7 mesi dal concorso, in particolare, si è dunque scoperto che, a differenza di quanto era stato previsto nella lex specialis, non è stata considerata come valida un'unica risposta corretta ma finanche 11 alternative.

E' appurato, inoltre, che le Commissioni locali hanno avuto la possibilità di individuare talune risposte corrette o errate in difformità rispetto alle indicazioni nazionali. In altre parole la medesima risposta è stata ritenuta corretta a Milano ed errata a Messina con chiaro stravolgimento dei principi di uniformità che dovrebbero presidiare un concorso con graduatoria unica e omogenei criteri nazionali di selezione.

La ricorrente è stata proprio pregiudicata da tale assurda concomitanza di circostanze.

Trattasi, difatti, di una studentessa che ha un punteggio di **17,6** in una materia e contesta le domande a completamento somministrate proprio su tale aspetto. Anche solo grazie ad una tra le domande somministrate riuscirebbe a superare il 18 e otterrebbe il punteggio utile per l'ammissione a Modena.

Proprio in ragione della potenziale difformità di valutazione nelle varie sedi, inoltre, è ben possibile che tale fattore abbia inciso proprio sulla sua posizione generando l'ammissione in sede deteriore anziché nella prima ambita. Su questo non v'è altra via volta ad un'istruttoria imposta dal Collegio che faccia chiarire al

Ministero l'esistenza di eventuali difformità di valutazioni dando vita ad una graduatoria virtuale che dia conto degli effetti per valutare anche l'interesse alla censura.

2. Parte ricorrente, in particolare, avendo ottenuto la sufficienza in Biologia, con il **punteggio di 121,50,** otteneva l'ammissione presso la sede deteriore di Chieti ove sosteneva e superava i due OFA mancanti (in Fisica e **Chimica ove otteneva 17,6**).

Qualora, in particolare, **una delle domande a completamento fosse stata somministrata in maniera errata come dedotto** (motivo 1), la stessa sarebbe rientrata nella quinta fascia di graduatoria (lett. e), ai sensi della lett. g) della settima sezione di cui al D.M. 22 dicembre 2025, con conseguente attribuzione di un **bonus di 300 punti, oltre al punteggio derivante dalle prove superate (21,50 in Biologia e 18 in Chimica)** ed ammessa Modena e Reggio Emilia prima scelta.

Le determinazioni di somministrazione e correzione delle domande sono dunque illegittime per i seguenti ulteriori

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 418/25. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. Come anticipato in premesse, a seguito dell'ostensione da parte del Ministero in altri giudizi, per quanto non completo mancando ancora il verbale con il quale concretamente le domande sono state elaborate non essendo fisicamente visibile in alcun modo se la domanda poi somministrata è effettivamente quella elaborata dalla Commissione, del master di risposte corrette, si è potuto constatare la plastica fondatezza del motivo annunciato in premessa e già enucleato seppur ipotizzato in ricorso.

Tra le domande contestate 2 danno davvero il senso dell'ingiustizia perpetrata in danno di parte ricorrente.

La domanda n. 20 (corrispondente alla 18 del master ministeriale) della prova di parte appellante a completamento era la seguente.

"La solubilità dei gas nei liquidi è governata dalla legge di ……"

La risposta esatta era Henry

La ricorrente, pur conoscendo la risposta tanto da averla segnata con un trattino come per la 22, ha preferito non rispondere proprio perché non era certa di come si scrivesse Henry.

Le istruzioni ministeriali ("Linee guida esame semestre filtro"), difatti, a pag. 16 prevedevano espressamente che gli errori ortografici davano sempre vita ad errori.

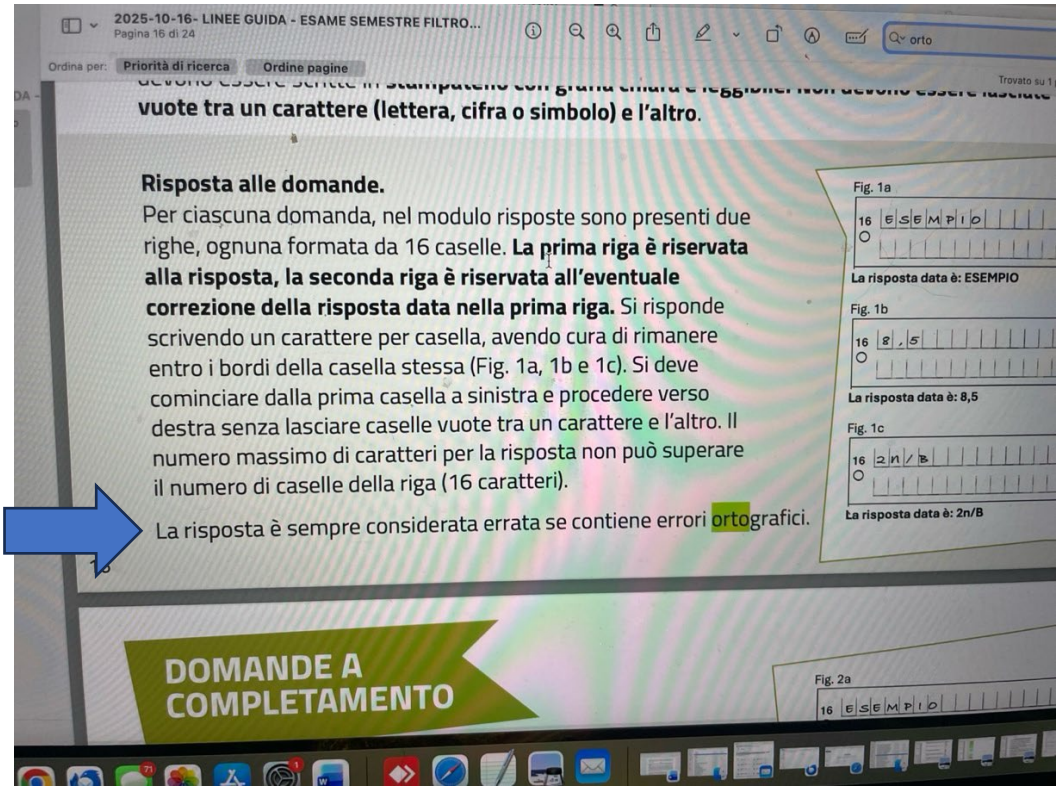

Solo oggi, invece, si scopre che non solo la Commissione ha ammesso persino la risposta HARRI che è davvero distante anni luce da Henry.

V'è di più. Per quanto sempre oggi appreso la stessa Commissione, ma solo quella di Chimica, aveva già dichiarato, evidentemente non parlandosi con il Ministero e con le altre Commissioni, che "***per quanto riguarda i quesiti a completamento,***

si è stabilito di ritenere valide anche le risposte il cui significato sia sostanzialmente equivalente al termine scientifico corretto. Si è deciso inoltre di accettare eventuali errori ortografici di uso comune relativi ai nomi propri" (cfr. verbale 11 luglio 2025). Peccato che, come detto, di ciò i candidati non venivano informati ed ad essi al contrario si è detto l'opposto.

Per quanto singolare, dunque, i candidati dovevano essere informati di tali circostanze e gli si doveva comunicare: "…..*candidato attento che in Chimica puoi usare sinonimi ed anche se fai errori di ortografia ti sono abbonati*", mentre in Biologia no. Perché, francamente, non è dato sapere (doc. 2).

I verbali di Biologia e Fisica, difatti, sul punto tacciono (doc. 3).

Anche la domanda 31 è stata corretta in maniera errata ed in danno di parte ricorrente che proprio perché vi erano due risposte esatte non ha risposto.

«*Il doppio legame C=C nell'etene impedisce la rotazione degli atomi attorno all'asse di tale legame e rende la molecola ……*».

La risposta ammessa non è stata una sola ma 11. Undici (doc. 4).

Scopriamo oggi, difatti, che le risposte ammesse sono le seguenti: «planare, rigida, piana, coplanare, insatura, stereorigida, reattiva, piatta, bloccata, fissa, instabile».

Pur se è già evidente, il perito di parte (doc. 5) ha chiarito che alcune risposte ammesse non sono affatto sinonimi di altre e il ragionamento sulla base del quale si sono ammesse tali risposte non è uno ma plurimo. E ciò solo per questo quesito.

Ad un esame attento delle domande del test ministeriale in questione risulta infatti evidente che in quindici delle sedici domande la risposta ammessa è sempre e soltanto una, con i relativi sinonimi/abbreviazioni/varianti. A mero titolo di esempio, nel caso della domanda «*Circa un terzo degli aminoacidi del collagene è costituito dall'aminoacido ……*» le risposte ammesse che il documento ministeriale elenca sono: «*glicina, GLY, G, L-glicina*», vale a dire modalità differenti con cui è possibile indicare la medesima entità chimica, nello specifico l'amminoacido glicina. Le quattro diverse risposte ammesse rappresentano

pertanto semplici forme diverse di esprimere lo stesso concetto chimico. Oppure, per la domanda «*L'Energia di attivazione di una reazione chimica è definita come la differenza di energia tra il complesso attivato e i ……*», le quattro possibili risposte «*reagenti, reattanti, reattivi, substrati*» ammesse dal documento sono tra loro sinonimi a tutti gli effetti.

Lo stesso avviene anche per tutti gli altri quesiti del test ministeriale, ad eccezione della domanda «*Il doppio legame C=C nell'etene impedisce la rotazione degli atomi attorno all'asse di tale legame e rende la molecola ……*» per la quale il documento ministeriale ammette le seguenti risposte: «*planare, rigida, piana, coplanare, insatura, stereorigida, reattiva, piatta, bloccata, fissa, instabile*». Ora, queste undici possibili risposte ammesse dal Ministero rappresentano in realtà diverse tipologie di risposte e non semplici sinonimi o varianti aventi il medesimo significato chimico. Le undici risposte ammesse dal documento ministeriale per la domanda «*Il doppio legame C=C nell'etene impedisce la rotazione degli atomi attorno all'asse di tale legame e rende la molecola ……*» non sono infatti tra loro sinonimi e non corrispondono affatto a termini che esprimono il medesimo concetto chimico. Tutt'altro, invece! Ad esempio, in chimica organica '*planare*' non è assolutamente sinonimo di '*reattivo*'! La molecola dell'etene è in effetti planare – tutti i suoi atomi si trovano infatti sul medesimo piano – ma non è certamente tale planarità a renderla reattiva. Inoltre, '*reattiva*' rispetto a che cosa? La presenza del doppio legame C=C impedisce la libera rotazione attorno all'asse della molecola individuato dai due atomi di carbonio, e il doppio legame dell'etene è responsabile della sua reattività peculiare. Ma esistono molecole reattive che non sono planari. La presenza di un doppio legame C=C rende possibile un certo tipo di reattività, ma la reattività di una molecola non è necessariamente legata alla presenza di un doppio legame C=C. Di nuovo, se si parla di reattività, occorre chiarire a quali condizioni di reazione ci si riferisce.

In conclusione, scrive il perito, "***il quesito «Il doppio legame C=C nell'etene impedisce la rotazione degli atomi attorno all'asse di tale legame e rende la***

molecola ……» ammette invece risposte diverse ma non univoche che fanno capo a ragionamenti alternativi, e può in tal modo generare ambiguità interpretative da parte dei candidati a cui il test venga somministrato. In altre parole, per ammettere tutte le undici risposte elencate dal documento ministeriale, e in particolare le due più critiche 'reattivo' e 'instabile' qui in discussione – in linea di principio entrambe corrette, pur con tutti i caveat di cui sopra – la domanda in questione «Il doppio legame C=C nell'etene impedisce la rotazione degli atomi attorno all'asse di tale legame e rende la molecola ……» avrebbe dovuto essere formulata in termini più chiari e precisi che andassero meglio a definire il perimetro chimico-semantico a cui il candidato avrebbe dovuto far riferimento per fornire la risposta corretta".

L'aver inserito, oltre alle soluzioni '*planare, rigida, piana, coplanare, insatura, stereorigida, piatta, bloccata, fissa*', che si configurano tutti come sinonimi o comunque come equivalenti semantici, anche '*reattiva*' e '*instabile*', conferma la possibilità di una doppia chiave di lettura e risposta al quesito rendendolo, quindi, da annullare conferendo il punteggio per la chance persa di rispondere positivamente a parte ricorrente o abbassando la soglia a 17. In entrambi i casi parte appellante otterrebbe l'ammissione a Modena.

2. Sugli effetti di domande somministrate errate.

Per la prima volta, come accennato, accanto ai quiz a risposta multipla chiusa vengono introdotte le domande con risposte a completamento. Così come per i quiz, la lex specialis, prevede che *"per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante. Una sola è la parola corretta".* Si comprenderà come, ancor più che per i quiz ove la risposta deve scegliersi tra quelle presenti, se si deroga a tale regola per quelle a completamento, le possibilità diventano sterminate. Il tema, tuttavia, non è che non si possano adottare dei sinonimi ove gli stessi diano vita ad una risposta analogamente corretta, ma che, a monte, la domanda non

dovrebbe lasciare adito a sinonimi di alcun tipo. Appunto "*una sola è la parola corretta".* Ma così non è stato.

Ed oggi, peraltro, scopriamo che la Commissione di Chimica, la materia che non a caso ha dato più insufficienze, ha proprio equivocato il mandato conferito. Non ha elaborato domande scevre da possibili risposte "***il cui significato sia sostanzialmente equivalente al termine scientifico corretto"*, ma ha invece consentito tale possibilità.**

Dimenticando, peraltro, che a correggere sono le Commissioni locali e non essa nazionale (cfr. doc. 6 relazione Cineca e Ministero).

Ancora una volta per correggere l'errore genetico di formulazione dei quesiti, all'unica risposta corretta le Commissioni hanno variamente provveduto ad aggiungerne altre. Che così non sia stato è documentale, non perché lo sostiene questa difesa ma perché sono stati introdotti sinonimi che non dovevano esistere perché la domanda non doveva consentirne. La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo" (T.A.R. Lazio, Sez. IV, 12 settembre n. 11796/2022; C.G.A., parere n. 406/2023).

A monte, difatti, il ragionamento sviluppato è che proprio a fronte di più risposte corrette, stante il fatto che la lex specialis diceva che solo una era quella giusta, proprio chi ha omesso di rispondere ha diritto al punto promesso giacché non potevano esistere domande con più risposte corrette.

Ed invero **mai la giurisprudenza aveva consentito che a fronte di due risposte corrette non si annullasse il quesito ma si fornisse risposta corretta solo a tali due risposte**.

A tali domande, per le quali a differenza dell'indicazione iniziale sarebbe possibile fornire più risposte, infatti, proprio in ragione del fatto che era impossibile individuarne ***"una solta delle quali corretta"***, parte ricorrente ometteva di rispondere optando, quindi, per l'unica vera soluzione corretta: quella cioè di non rispondere per essere confessato e documentale che non vi era alcuna unica risposta corretta. **A chi, come parte ricorrente, ha speso tempo per ragionare su tali domande con più risposte esatte ed ha deciso di prendere proprio la decisione più giusta rispetto alle indicazioni del bando di concorso (cioè non rispondere a fronte dell'inesistenza di un'unica risposta corretta), nulla è stato attribuito**. Ove il Ministero avesse conferito il punteggio positivo a tutti i candidati (come avvenne per il noto caso della domanda n. 16 dell'a.a. 2016/17), anche per tali domande (invece di valutare ammissibili i sinonimi), invece, si sarebbe raggiunto il 18. Lo stesso Ministero, nelle procedure concorsuali del 2007 (quesiti nn. 71 e 79), 2008 (quesito n. 62 di Odontoiatria) e 2016 (quesito n. 16 di Medicina), solo per ricordare i casi più noti, ha sempre optato per l'annullamento dei quesiti con duplice risposta e solo una volta (nel 2013), per la soluzione oggi adottata contro la quale la difesa erariale ha speso strenue difese giudiziali. Anche in quel caso (2013), questa difesa ottenne l'accoglimento delle proprie tesi in Consiglio di Stato (**ordd. nn. 973 e 974 del 2014, cui si uniformò T.A.R. Lazio n. 1152/14**) e la graduatoria venne riformata.

Le soluzioni possibili, quindi, sono rappresentate dall'annullamento del quesito con abbassamento della soglia a 17 (favorevole a parte ricorrente che al quesito non ha risposto) o dall'indiscriminata attribuzione di 1 punto a tutti i partecipanti che, anche in tal caso, darebbe vita all'ammissione di parte ricorrente. Quella del Ministero, invece, è l'unica scelta errata come insegnato da pacifica

giurisprudenza del G.A. ed in contrasto con altri identici provvedimenti della medesima amministrazione.

Come definitivamente chiarito da codesto Consiglio di Stato in sede di merito nell'ambito dell'annosa questione sull'annullamento dei 2 quesiti nell'a.a. 2007/2008, *"il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente;* ***qualsiasi violazione di tale regola per un quesito doveva comportare l'annullamento del quesito (ferma restando la ragionevole valutazione dell'Amministrazione del rilievo del numero dei quesiti in violazione della regola sulla validità dell'intero concorso)"*** (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7005; in termini nn. 7673/09; 2127/09; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, nn. 10534/2009, 10841/2009, 9808/2009, 9843/2009; Tar Abruzzo Pescara, n. 641/2008; Tar Sardegna, Cagliari, n. 163/2009). Nel 2013, quando il Ministero, aveva singolarmente provato a tornare sulle sue scelte attribuendo o togliendo punti sulla base di ragionamenti neanche esternati, il Consiglio di Stato, accogliendo il gravame proposto da questa difesa, evidenziava di "*non ritene[re volersi] discostarsi dall'orientamento di questo Consiglio secondo cui, nella tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale è quella per cui una sola dovesse essere la risposta esatta e quattro quelle sbagliate, ragione per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell'annullamento del quesito (sul punto –ex plurimis -: Cons. Stato, VI, sent. 7673/2009; id., VI, sent. 7005/2010)*" (n. 973/14). Perché, ci chiediamo, nel 2007 e nel 2008, il Ministero, seguendo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto che l'annullamento del quesito, riguardando tutti i candidati, non avrebbe alterato la *par condicio* dei concorrenti alla prova selettiva. Di tale parere è fatta menzione nella premessa del D.M. 10 settembre 2008, nella parte in cui si riferisce che "*tale organo* [*id est*: Avvocatura Generale dello Stato] *ha sostenuto la legittimità delle prove di concorso anche procedendo alla correzione e valutazione di 79 domande su 80"*.

3.1. Né può dirsi che l'identità delle risposte (stante i sinonimi utilizzati) non doveva far sorgere dubbi.

A monte non doveva pensarsi all'esistenza di quesiti con possibili risposte con sinonimi.

A fronte di un quesito strutturalmente errato per la natura stessa per la quale era pensato, l'unica condotta logicamente e giuridicamente corretta per il candidato era quella di non fornire alcuna risposta, non essendo possibile individuare con certezza quale delle due opzioni, tanto che parte ricorrente non ha risposto dando proprio l'unica risposta corretta (quella di non darne essendovene più di una).

Infatti, considerato che la correzione della prova è avvenuta mediante sistema automatizzato, la selezione dell'una o dell'altra opzione non avrebbe garantito l'attribuzione del punteggio previsto, atteso che il sistema era programmato per riconoscere come corretta una sola specifica opzione, in conformità alla *lex specialis*, la quale prevede espressamente che una sola risposta possa essere considerata esatta.

Ne consegue che parte ricorrente si trovava in una situazione di oggettiva impossibilità di individuare la risposta che sarebbe stata considerata corretta dal sistema di correzione, con conseguente compromissione della regolarità e affidabilità della prova.

Quanto accaduto, peraltro, conferma, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata, che **il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività**[1]. Dai documenti ministeriali, oggi depositati, è confermato tanto tale aspetto (ribadito anche all'esito dell'accesso tanto che il

[1] Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.
La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell'Università di Siena e si occupa scientificamente di "*etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test*". Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

Ministero dichiara di non sapere cosa è la validazione, cfr. doc. 1 e 1 bis), è confermato che tale validazione non c'è stata né sulle domande né sulla prima stampa del Cineca.

D'altra parte se i sinonimi fossero stati individuati a monte dalla Commissione nazionale non sarebbe stato necessario per le Commissioni locali individuarne di nuovi e, quindi, creare il potenziale effetto di una risposta ritenuta valida a Messina e non a Milano a fronte di una graduatoria nazionale unica (amplius motivo successivo).

4. Né è plausibile quanto già sostenuto dalla difesa erariale nell'ambito di tali contenziosi seriali ed in particolare "*che l'espressione contenuta nell'Allegato 2 punto 4 del D.M. n. 418-2025 ("...una sola è la parola corretta") va intesa nel senso che nel relativo "spazio bianco..." poteva essere inserita soltanto una parola esatta (e, dunque, non una frase o più parole); concettualmente, la sopra trascritta espressione non esclude che vi possano essere termini di pari contenuto, con univoco significato; ciò che ragionevolmente prescriveva la succitata lex specialis è che i candidati indicassero nell'apposito spazio bianco una sola parola esatta*".

L'argomento è abnorme.

Non avrebbe senso alcuno che i candidati venissero penalizzati esprimendo un concetto con una frase che entrava negli spazi se, contestualmente, si consente di allargare le risposte, come avvenuto, a sinonimi.

La verità è opposta ed inserita nelle linee guida.

Le linee guida chiarivano che "In base alla tipologia di domanda a completamento, la risposta può essere: (a) una sola parola, oppure (b) un numero, oppure (c) una espressione matematica che può contenere lettere e/o numeri e/o simboli. La risposta può consistere anche in un solo carattere (lettera, cifra o simbolo). Le lettere devono essere scritte in stampatello con grafia chiara e leggibile. Non devono essere lasciate caselle vuote tra un carattere (lettera, cifra

o simbolo) e l'altro". Non era affatto indicato che la risposta poteva essere duplice, con sinonimi o altro ma che era "una sola parola" tra quelle evidentemente note.
La lex specialis, prevede che "per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante. **Una sola è la parola corretta**".
L'indicazione circa l'esistenza di un'unica parola in tal senso è data proprio dal confronto con i quiz nello stesso D.M. 418/25 allegato 2.
"Per ciascuna delle domande a risposta multipla gli studenti hanno a disposizione cinque opzioni di risposta, ***una sola delle quali corretta****.*
Per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante. ***Una sola è la parola corretta***".
La tecnica è identica. Non si può scambiare, francamente, il nero con il bianco affermando che scrivere una sola parola è corretta vuol dire che possono essere corrette tutte le parole basta che siano parole e non frasi.

****

In via subordinata rispetto al superiore vizio che, ove accolto, porterebbe al mero ricalcolo del punteggio di parte ricorrente si spiegano i superiori vizi che, avendo portata demolitoria, dovrebbero essere preceduti da una necessaria istruttoria volta all'elaborazione virtuale della graduatoria sulla base di parametri uniformi di valutazione anche al fine di valutare l'interesse alla stessa di parte ricorrente. Parte ricorrente, non possedendo i dati di partenza, non può offrire alcun diverso principio di prova se non quelli, come si vedrà, che confermano una valutazione difforme in taluni casi a fronte di analoghi quesiti.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 418/25. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE. VIOLAZIONE

DEL D.M. N. 419/2025 E DELL'ART. 12 D.P.R. N. 487/1994 – INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE CENTRALE – VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* E DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE – ECCESSO DI POTERE

Dalla lettura della documentazione trasmessa all'esito della procedura di accesso nei vari contenziosi gemelli a quello che ci occupa è emerso che la Commissione nazionale, su richiesta di quelle locali, ha riesaminato le risposte corrette che aveva inizialmente fornito ampliandole. Tale potere, tuttavia, non è indicato nel D.M. che l'ha istituita.

La Commissione centrale, dunque, ha illegittimamente esercitato, in sede di correzione, poteri valutativi non attribuitile dal D.M. n. 419/2025, integrando *ex post* i criteri originari mediante l'ampliamento dei sinonimi e delle risposte reputate ammissibili.

Tale intervento ha modificato la cornice valutativa dopo lo svolgimento delle prove, in violazione dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, secondo cui criteri e modalità di valutazione devono essere previamente determinati e verbalizzati. La preventiva fissazione dei criteri costituisce, infatti, un autovincolo funzionale a garantire imparzialità, trasparenza, omogeneità e parità di trattamento.

Il D.M., peraltro, stabilisce che l'attività della Commissione debba concludersi entro quaranta giorni dalla nomina, così cristallizzando il principio secondo cui tutti i criteri valutativi risultino definitivamente predeterminati prima dell'inizio della procedura concorsuale. Esaurita tale fase, la *lex specialis* attribuisce alle sole Commissioni di Ateneo il compito di procedere alla correzione degli elaborati.

Né può sostenersi che tale attività costituisse una semplice integrazione del lavoro originariamente demandato alla Commissione centrale poiché l'individuazione di nuove risposte corrette implica necessariamente un nuovo giudizio tecnico-scientifico sulla correttezza delle risposte già rese dai candidati e determina, in via diretta, la modificazione dei criteri di attribuzione del punteggio.

III. INADEGUATEZZA DEL SISTEMA HCR – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Dalle relazioni emerge che il sistema di correzione avrebbe successiva appreso delle modifiche alle correzioni uniformando i criteri.

In realtà abbiamo dimostrato documentalmente che così non è stato.

Il sistema automatizzato HCR, difatti, non ha garantito l'uniforme acquisizione e valutazione delle risposte manoscritte, subordinando la riapertura degli elaborati alla capacità del software di riconoscere la grafia del candidato. La procedura ha così introdotto un fattore selettivo estraneo al merito scientifico della risposta, determinando trattamenti differenziati tra candidati in situazioni sostanzialmente identiche. L'Amministrazione avrebbe dovuto assicurare un controllo umano effettivo sugli esiti automatizzati: l'utilizzo di un algoritmo non esonera, infatti, l'organo competente dal verificare, validare o smentire il relativo risultato. L'affidamento determinante a un sistema tecnicamente fallibile, in assenza di adeguata revisione, integra difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e violazione della *par condicio*.

E' accaduto infatti, come dimostrato dalla documentazione che si produce, che per taluni candidati sono state riconosciute risposte non corrette pur a fronte della revisione ministeriale che le ammetteva. Gli esempi documentati dimostrano la fallibilità del sistema non potendo addossarsi al ricorrente la ricostruzione generale delle decine di migliaia di correzioni avvenute e gli effetti sulla graduatoria generale che, invece, ben potrebbero essere compulsate all'esito di espressa istruttoria che, espressamente, si chiede sul punto.

L'istruttoria ben potrebbe accertare che, per un verso vi sono **candidati che sono stati illegittimamente penalizzati nonostante avessero utilizzato parole già ufficialmente ammesse; dall'altro, altri candidati hanno beneficiato dell'attribuzione del punteggio sulla base di valutazioni discrezionali concernenti termini non ancora riconosciuti come corretti.** Ne consegue che

l'esito della prova non è dipeso esclusivamente dalla correttezza della risposta fornita, ma anche dal diverso approccio interpretativo adottato dalla singola Commissione locale, in insanabile contrasto con i principi di uniformità valutativa e di uguaglianza che devono presidiare una procedura selettiva nazionale.

Ciò, ove i numeri fossero rilevanti, potrebbe anche aver inciso sulle scelte a monte fatte con il D.M. del 21 dicembre. Lo stesso, difatti, è stato strutturato per coprire i posti disponibili sulla base dell'esito delle correzioni già noto. Ove, tuttavia, quelle correzioni, come appare, abbiano dato esiti diversi è ben possibile che la ratio utilizzata nel D.M. mutasse giacchè, all'evidenza, non avrebbe risolto il problema della mancata copertura dei posti.

IV. ILLEGITTIMA DEVOLUZIONE DI DISCREZIONALITÀ ALLE COMMISSIONI LOCALI – VIOLAZIONE DELL'UNIFORMITÀ VALUTATIVA E DELLA *PAR CONDICIO* – CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO

La facoltà riconosciuta alle Commissioni locali di confermare o modificare i punteggi, senza criteri nazionali puntuali e vincolanti, ha prodotto valutazioni potenzialmente difformi di risposte identiche o equivalenti.

La procedura risulta pertanto priva di quella preventiva cornice valutativa necessaria a garantire omogeneità e permanenza del metro di giudizio. L'assenza di parametri sufficientemente specifici ha trasformato la fase di verifica in un'attività discrezionale decentrata, incompatibile con il carattere nazionale e unitario della selezione. A Palermo, solo per fare qualche esempio le Commissioni, nonostante le "perplessità" hanno deciso di seguire l'elenco delle risposte ministeriali. A Roma La Sapienza, invece, si è deciso di seguire le proprie indicazioni disattendendo quelle nazionali.

Ne discende la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di imparzialità, trasparenza, uniformità e parità di trattamento.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ – DIFETTO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ DELL'ORGANO VALUTATIVO.

Per quanto appare dalle relazioni depositati, le operazioni sostanziali di correzione risultano demandate ai singoli commissari, senza un effettivo esame e confronto collegiale sull'intero elaborato.

La mera validazione conclusiva del Presidente non è idonea a sanare tale vizio, non potendo un adempimento formale sostituire la partecipazione contestuale di tutti i componenti alla formazione della volontà valutativa. La preventiva ripartizione degli elaborati e il recepimento, anche mediante sintetica relazione, del giudizio individuale violano la regola del collegio perfetto quando la prova non venga sottoposta nella sua interezza all'organo collegiale. Le valutazioni così adottate risultano pertanto viziate per violazione della collegialità sostanziale e difetto di corretta formazione della volontà amministrativa.

Le Commissioni locali, peraltro, non hanno adeguatamente verbalizzato le operazioni compiute, i criteri interpretativi applicati, le ragioni delle eventuali modifiche dei punteggi e il contributo dei singoli componenti alla decisione collegiale. Tale omissione impedisce di ricostruire l'iter logico-valutativo seguito, di verificare l'uniforme applicazione dei criteri e di accertare l'effettivo rispetto della collegialità. La verbalizzazione deve consentire il riscontro delle attività mediante le quali il giudizio individuale confluisce nella determinazione collegiale finale.

Proprio a fronte di evidenti discrasie e difformità di valutazioni, la correzione collegiale era davvero intangibile. "*Consolidata giurisprudenza sostiene che la regola del collegio perfetto deve essere osservata in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati*" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015 n. 5137).

Sul periculum.

Anche alla luce di tali elementi sopravvenuti, nel contemperamento degli interessi, deve ritenersi prevalente quello di parte ricorrente a continuare a studiare a Modena dove aveva seguito il semestre filtro e dove risiede con la famiglia, sino al merito ove anche ai sensi dell'art. 55 comma 10, si possono

ulteriormente approfondire i temi sollevati all'esito dell'evasione tardiva dell'accesso.

A chi scrive non pare possa ricadere in danno di parte ricorrente la tardiva evasione dell'istanza e l'acquisizione, peraltro ancora parziale, di tutta la documentazione di concorso.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le, voglia accogliere la domanda cautelare disponendo l'ammissione in sovrannumero a Modena o, in subordine, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., previa istruttoria per come spiegata nei motivi esposti.

Con vittoria di spese e compensi di difesa di cui i legali si dichiarano antistatari.

Roma, 23 settembre 2026

Avv. Santi Delia Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da:
SANTI DELIA
AVVOCATO
Firmato il 25/09/2026 09:42
Seriale Certificato: 131539916254735950692537229123684330238
Valido dal 09/07/2026 al 09/07/2030
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1